

N. 00868/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05423/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5423 del 2009, proposto da:
Giuseppe Croce, Ermanno Aloia, Francesco Marinuzzi, Enrico
Satragno, rappresentati e difesi dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con
domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso
Rinascimento, 11;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Sergio Senni, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Ilacqua, con
domicilio eletto presso Antonino Ilacqua in Roma, via F. Siacci, 38;

per l'annullamento

per quanto di ragione del d.m. 27.4.2009 del Ministero della Giustizia, nella parte in cui il Ministro (nel disporre il dovuto, quanto tardivo commissariamento dell'Ordine degli ingegneri di Roma, in esecuzione della sentenza n. 4 del 2007 del Consiglio nazionale degli Ingegneri che ha annullato le relative elezioni), ha nominato quale Commissario l'ing. Sergio Senni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Sergio Senni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti espongono di essere ingegneri, tutti iscritti all'Ordine di Roma.

Il provvedimento impugnato, a quanto è dato capire dalle premesse in fatto del ricorso e dalla ricostruzione della difesa erariale, nasce da una lunga vicenda giudiziale che ha avuto origine dalla contestazione del risultato delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma tenutesi il 22 ottobre 2005.

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 7203 del 18 agosto 2006, annullava la proclamazione del 6 aprile 2006.

Il Consiglio di Stato riformava detta sentenza, ritenendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ne conseguiva, in data 7 febbraio 2007, la dichiarazione di validità ed efficacia delle predette elezioni da parte del Direttore Generale della Giustizia civile.

Nelle more, il Consiglio nazionale dell'ordine, il 26 gennaio/9 febbraio 2007 emetteva un provvedimento di annullamento del procedimento elettorale.

Interveniva, successivamente, anche un provvedimento d'urgenza del Tribunale civile di Roma, che, rilevata l'illegittimità della proclamazione del 6 aprile 2006, ingiungeva al Ministero della Giustizia di effettuare la proclamazione degli eletti nel senso coincidente con quella già effettuata il 14 settembre 2006 in cui il Direttore Generale della Giustizia civile, ottemperando alla sentenza del TAR Lazio n. 7203 del 18 agosto 2006, procedeva ad una nuova proclamazione degli eletti.

In data 11 giugno/9 luglio 2008 la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18860/2008, dichiarava inammissibile il ricorso avverso la decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri del 26 gennaio/9 febbraio 2007.

Con nota del 9 ottobre 2008 la Direzione Generale della Giustizia civile, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 3821,

richiedeva al Consiglio Nazionale degli Ingegneri parare sull'ipotesi di scioglimento del Consiglio dell'Ordine di Roma, nonché la terna di professionisti tra cui effettuarsi la scelta del Commissario Straordinario nel caso in cui con decreto del Ministro fosse disposto lo scioglimento del Consiglio.

Con atto del 22 ottobre 2008, il Consiglio nazionale degli ingegneri comunicava il parere favorevole allo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, ed alla conseguente nomina del Commissario straordinario.

A tale fine, evidenziano i ricorrenti, il Ministro chiedeva al Consiglio non solo di fornire il proprio parere, ma anche di indicare una "terna" di nomi tra i quali scegliere il Commissario straordinario.

Il Consiglio Nazionale, nell'esprimere il suo parere favorevole, indicava i nominativi di tre autorevoli professionisti e inviava, come richiesto, la dichiarazione dei medesimi di non avere precedenti penali o disciplinari e di non essere attualmente sottoposti a procedimenti penali o disciplinari.

Il procedimento subiva però una ulteriore stasi in quanto i membri del Consiglio romano proponevano ricorso per revocazione della sentenza della Cassazione, summenzionata, che aveva rigettato la decisione avverso la decisione del CNI.

Tuttavia, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in data 10 marzo 2009, con sentenza n. 2173/2009, ordinava al Ministero della Giustizia di provvedere allo scioglimento del Consiglio dell'Ordine

degli Ingegneri di Roma e di ultimare la procedura di commissariamento.

I ricorrenti lamentano che il nominato ing. Senni non fosse nella terna proposta al Ministro e che, di tale scelta, non sia stata data alcuna spiegazione.

In più, non risulta che abbia sottoscritto la dichiarazione che era stata, invece, richiesta ai professionisti indicati dal Consiglio Nazionale.

Deducedono:

1) Eccesso di potere. Carezza di motivazione. Contraddittorietà manifesta. Violazione di legge e dei generali principi.

Oltre a quanto in precedenza evidenziato, soggiungono che mai il commissariamento degli Ordini è avvenuto con individuazione di un commissario esterno alla terna richiesta al vertice nazionale.

I ricorrenti, peraltro, ritengono che l'ing. Senni fosse in posizione di incompatibilità in quanto componente del seggio elettorale travolto dall'annullamento delle elezioni disposto dal Consiglio Nazionale.

Si sono costituiti, per resistere, il Ministero intimato e l'ing. Senni, depositando documenti e memorie.

Con ordinanza n. 3442 del 16.7.2009, è stata respinta l'istanza cautelare.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2012.

2. Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. lgt. 23.11.1944, n. 382, "Il Consiglio

[scilicet: dell'Ordine] può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.”.

Il parere (richiesto, un tempo, alla Commissione centrale, e oggi al vertice degli Ordini coinvolti dalla procedura di commissariamento) riguarda sia lo “scioglimento del Consiglio” che la “nomina del commissario”.

Il Collegio osserva che si tratta di un parere obbligatorio, il quale, sebbene non vincolante, comporta, per pacifica giurisprudenza, che nel provvedimento finale che, eventualmente, si discosti da siffatto parere venga esplicitata la ragione delle difformità, o, quantomeno, che le ragioni della scelta operata possano essere ricavate dalla documentazione relativa al procedimento, richiamata nel provvedimento.

Nel caso di specie non è poi contestato che:

- per prassi assolutamente costante, la nomina dell'organo commissariale è stata sempre operata dal Ministro previa richiesta di indicazione di una terna di nominativi al Consiglio dell'Ordine;
- con specifico riguardo al procedimento elettorale di cui si verte, nello stesso provvedimento impugnato si dà atto della nota del 22 ottobre 2008 con la quale il Consiglio dell'Ordine era stato richiesto dal Ministro di indicare una terna di nominativi tra i quali operare la scelta del commissario straordinario.

Pertanto, non è dato comprendere perché, a fronte dell'espressione del prescritto parere, e della esplicita e documentata designazione effettuata dal Consiglio nazionale, l'intimato Ministero abbia deciso di compiere una scelta del tutto autonoma la quale, ancorché rientrando nelle prerogative istituzionali, doveva tuttavia essere corredata da adeguata motivazione che desse conto non solo dell'esistenza di un difforme avviso da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine ma anche delle ragioni per cui le indicazioni dallo stesso promananti non potessero essere seguite.

Il vizio testé rileva spiega carattere assorbente ai fini dell'accoglimento del ricorso.

Sembra equo però, in relazione alla natura della controversia, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I[^], definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa,

lo accoglie e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, il d.m. 27.4.2009 del Ministro della Giustizia, nella parte in cui nomina Commissario straordinario l'ing. Sergio Senni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)